



## Comune di Crotona

N. 02

### Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale

Settore 5 – Manutenzioni e Servizi Tecnici

**OGGETTO: Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000. Acquisizione aree ai sensi dell'art. 42- bis del D.P.R. 327/2001.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di dicembre nella Sede Municipale, con l'assistenza del Segretario generale dott. Andrea La Rocca, presente presso l'ufficio dello stesso, che procede anche alla stesura del processo verbale,

### **IL COMMISSARIO AD ACTA Dott. Rocco Cataldi CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

-il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda Catanzaro con Sentenza n.01715/2020 Reg.Prov.Coll. n.00916/2020 Reg. Ric. pubblicata il 28 ottobre 2020, pronunciandosi sul ricorso numero di registro generale 916/2020, proposto da Rosario Pantaleone Laratta, Dina Adriana Laratta, Egidio Giuseppe Laratta, Sarina Laratta, Pasquale Raimondi e Matteo Raimondi, rappresentati e difesi dagli avvocati Pier Paolo Acri e Tommaso Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Ricci in Catanzaro, via G. Alberti n. 27, ha accertato e dichiarato l'obbligo del Comune di Crotona, entro novanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione a cura dei ricorrenti della suddetta sentenza, di esaminare l'istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 oppure la restituzione del terreno di loro proprietà in frazione Papanice, via Pietà, censito al catasto terreni al mappale 39, particelle nn. 1055 e quota parte 1054;

-il T.A.R. Calabria ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotona, con facoltà di delega, previo accertamento della perdurante inerzia dell'Amministrazione ingiunta nel termine di novanta giorni assegnati, provveda, entro i successivi novanta giorni, decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato in questione;

-con provvedimento n.0005606 del 26 febbraio 2021 il Prefetto della provincia di Crotona ha incaricato il Dott. Rocco Cataldi, Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria in servizio presso la Prefettura di Crotona, affinché provveda ad espletare gli adempimenti di cui alla sentenza n. 1715/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda – Catanzaro.

-in data 01.04.2021, presso i competenti uffici comunali, si è insediato il Commissario ad Acta giusto verbale prot. n. 0021194 del 01.04.2021;

**Preso atto che:**

- con determina del Commissario ad Acta n. 03 del 01.10.2021 è stato conferito incarico all'Ing. Maria Caterina Aiello affinché provveda alla predisposizione di apposita perizia propedeutica al provvedimento sanante;
- con pec, acquisita al prot. n. 0073211 del 12.11.2021, il Commissario ad Acta ha anticipato gli elementi essenziali che verranno posti a fondamento delle determinazioni commissariali;
- con pec, acquisita al prot. n. 0077086 del 30.11.2021, il Commissario ad Acta ha trasmesso la perizia di stima definitiva, nella quale viene confermata in 1.800 mq, l'area di effettiva occupazione sine titolo ed aggiornato in € 67,11, a seguito di alcune osservazioni mosse dall'avv. Aciri, il valore venale del terreno a metro quadro;
- con pec, acquisita al prot. n. 0080303 del 14.12.2021, il Commissario ad Acta ha comunicato di aver determinato in € 358.406,01 l'importo dovuto ai ricorrenti per il perfezionamento della procedura sanante;
- con nota n.0084068 del 30.12.2021, il medesimo Commissario ad Acta ha inoltrato al Collegio dei revisori la proposta di delibera avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001" ai fini del rilascio del parere di cui all'art.239 del TUOEL;
- il suddetto Collegio ha informalmente richiesto la previa acquisizione dei pareri tecnici e finanziari dei dirigenti degli uffici competenti;
- il Dirigente pro-tempore del settore 5 "Opere Pubbliche, Demanio, Servizi Tecnici e Protezione Civile", con nota n.13786 del 24.02.2022, nel confermare l'esigenza dell'ente di acquisire al proprio patrimonio indisponibile il bene de quo sul quale insiste una struttura scolastica, ha sottoposto all'attenzione del Commissario ad Acta richiedente, in luogo del parere, una serie di osservazioni, con particolare riferimento alla quantificazione dell'indennizzo, nonché alla potenziale incidenza nella procedura di ottemperanza di una pregressa sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.434/2008 in tema di prescrizione del risarcimento del danno da occupazione illegittima, atteso che il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con sentenza n.6 del 9 aprile 2021, intervenuta successivamente all'insediamento del Commissario, ha sancito che: *"in caso di occupazione illegittima, a fronte di un giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento del danno per l'equivalente del valore di mercato del bene illegittimamente occupato dalla Pubblica Amministrazione, formatosi su una sentenza irrevocabile contenente l'accertamento del perfezionamento della fattispecie della c.d. occupazione acquisitiva alle parti e ai loro eredi o aventi causa è precluso il successivo esercizio, in relazione al medesimo bene, sia dell'azione (di natura personale e obbligatoria) di risarcimento del danno in forma specifica attraverso la restituzione del bene previa rimessione in pristino sia dell'azione (di natura reale, petitoria e reipersecutoria) di rivendicazione, sia dell'azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dell'Amministrazione sull'istanza di provvedere ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001";*
- Il Tribunale Amministrativo di Catanzaro sez. II ha riscontrato tale richiesta con Ordinanza collegiale n. 1461/2022 del 13 luglio 2022 depositata il 4 agosto 2022 rappresentando che *"eventuali contestazioni circa la possibilità di assumere un provvedimento ex art. 42bis (a fronte del giudicato contenuto nella stessa Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 434/2008, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale avallato dall'adunanza Plenaria n. 6/2021), avrebbero dovuto essere veicolate mediante la proposizione dell'impugnazione in appello della suddetta sentenza del TAR" e che "il Comune – e per esso il Commissario Ad Acta – può e deve adottare il*

*provvedimento di cui all'art. 42Bis del DPR 327/2001, se ne ritiene sussistenti i presupposti indicati dalla Legge";*

- *nella medesima Ordinanza ha confermato, altresì, la competenza del Giudice Ordinario in ordine a qualsivoglia questione in tema di quantificazione dell'indennità riconosciuta al privato in connessione con l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del DPR n. 327/2001;*

#### **Considerato che:**

- il Testo Unico degli Enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art.191, in base alla quale gli Enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato su competente intervento o capitolo del Bilancio di Previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;
- l'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che, almeno una volta all'anno, il Consiglio Comunale adotti con Deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art.194;
- l'art. 194 del D. Lgs. n.267/2000 disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi contabili ed altresì dispone che con Deliberazione consiliare, gli Enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalla causa nello stesso indicate;
- in particolare l'art. 194 comma 1 lett. d) TUEL dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, con periodicità stabilita nel Regolamento dell'Ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- il mancato e/o ritardato pagamento di detti atti nei tempi e nei termini previsti comporta l'attivazione, da parte attrice, di procedure esecutive che aggravano ulteriormente le somme riconosciute;


#### **Accertato che:**

- il riconoscimento da parte del Consiglio comunale della legittimità dei debiti fuori bilancio previo reperimento delle relative fonti di copertura finanziaria costituisce il presupposto per il provvedimento successivo di liquidazione e che si procederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa con provvedimento del Responsabile del Settore competente;
- si rende necessario ricondurre il debito de quo nella contabilità dell'Ente, ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, secondo l'art.194 comma 1 lett. d) in quanto nel caso di specie trattasi di procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma complessiva di euro 358.406,01;

#### **Dato atto che:**

- con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento in oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 14.07.2022 è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024;

#### **Visti:**



- l'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- gli allegati pareri tecnico e contabile rilasciati rispettivamente dal dirigente del Settore 5 e dal dirigente pro tempore del Settore 3, trasmessi con nota prot. 76830 del 12.10.2022 e richiesti dal Commissario Ad Acta con propria nota prot. 71806 del 25.09.2022;
- il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267, ed acquisito al protocollo del Comune di Crotona n. 0094395 del 14.12.2022, che si allega;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento sul Funzionamento degli Organi di Governo;

### Delibera


- 1) la premessa normativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. d) per la somma di euro 358,406,01 necessaria all'acquisizione delle aree ai sensi dell'art 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;
- 3) di far fronte alla spesa complessiva di €. 358.406,01 sul capitolo 15415, **impegno 2021/1242**, portato a residui nel bilancio 2022/2024;
- 4) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 5) di trasmettere, per il tramite del Segretario Generale del comune di Crotona, la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, ai sensi dell'art. 23, L. 289 del 27/12/2002;
- 6) di attestare l'obbligatorietà della spesa e che il mancato finanziamento della stessa potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Dirigente del Settore Finanziario per gli eventuali adempimenti consequenziali;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio online del comune di Crotona per giorni quindici consecutivi, nonchè nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, sezione "altri contenuti", sottosezione di primo livello "dati ulteriori";
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**Dott. Andrea LA ROCCA**  
**Il Segretario Generale**



Il Commissario ad Acta

Dott. Rocco Cataldi





**COMUNE DI CROTONE**


**Certificato di pubblicazione n° 6610**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 21/12/2022 al 05/01/2023 registrata al n° 6610 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 21/12/2022

Si dispone la pubblicazione in data 21.12.2022


Il Dipendente incaricato	Il Segretario generale
<i>Dott. ANTONIO NICOLETTA</i> 	<i>Dott. ANDREA LA ROCCA</i> 




**Esecutività della deliberazione**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D. Lvo. n.267/2000);

Crotone, lì 21/12/2022

	Il Segretario generale
	<i>Dott. ANDREA LA ROCCA</i> 





Prot. n. 7683  
del 12.10.2022



**Comune di Crotona**  
Settore 5 "Manutenzioni e Servizi Tecnici"

Al Commissario ad ACTA  
Dott. Rocco Cataldi  
[rocco.cataldi@interno.it](mailto:rocco.cataldi@interno.it)

<b>Oggetto:</b>	Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000. Acquisizione aree ai sensi dell'art. 42- bis del D.P.R. 327/2001. Riscontro pec del 22.09.2022 richiesta pareri.
-----------------	---

In riscontro alla vostra pec, acquisita al prot. n.0071806 del 25.09.2022, si trasmettono in allegato il parere contabile ed il parere di regolarità tecnica.

Si informa altresì che, per come concordato per le vie brevi, con successiva nota sarà richiesto al Collegio dei Revisori parere di competenza ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

Cordiali saluti,



Il Dirigente del Settore 5  
Ing. Salvatore Gangemi







Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale

Settore 3 - Finanze e Tributi

## Parere contabile

Oggetto: Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000. Acquisizione aree ai sensi dell'art. 42- bis del D.P.R. 327/2001.

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria: **Favorevole**

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie - contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, il seguente parere:


**Favorevole**

Crotone lì, 11/10/2022



Il Dirigente Sostituto del Settore Finanziario  
Avv. Francesco Iorno





## Comune di Crotona

**Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale**  
Settore 5 - Opere Pubbliche, Demanio, Servizi Tecnici e Protezione Civile

### Parere di regolarità tecnica

**Oggetto:** Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000. Acquisizione aree ai sensi dell'art. 42- bis del D.P.R. 327/2001.

Vista la proposta di delibera di deliberazione del Commissario ad Acta n.02 del 22.09.2022, acquisita al prot. n.0071959 del 26.09.2022, con la quale è stata determinata in € 358.406,01 la somma da corrispondere per l'acquisizione delle aree di che trattasi;

**Dato atto che** nella determinazione dell'importo di € 358.406,01:

- non si è tenuto in debita considerazione, ai fini del calcolo del valore venale del bene, il vincolo PAI rischio R3 da frana che interessa una porzione del terreno da acquisire;
- alla luce della sentenza n.434/2008 della Corte di Appello di Catanzaro che ha prescritto il diritto al risarcimento del danno da occupazione senza titolo, vi è evidenza di una diversa e minore entità del danno da riconoscersi rispetto alla misura del 5% contenuto nella perizia di stima (vedasi art. 42 bis comma 3 ultimo capoverso del D.P.R. n.327/2001);


si esprime sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere:

**NON FAVOREVOLE**, pur confermando l'interesse pubblico all'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente delle aree, in virtù del suo attuale utilizzo e delle elevate spese necessarie per il ripristino della situazione ex ante.

Crotone lì, 11/10/2022



Il Dirigente del 5 Settore  
Ing. Salvatore Gangemi





## COMUNE DI CROTONE

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 230 -U/Rev.2022

Al Commissario ad Acta  
- Dott. Rocco Cataldi -  
c/o Prefettura Crotona  
Al Sindaco  
Al Segretario Generale  
Al Dirigente del Servizio Finanziario  
Al Dirigente Settore 5°

Oggetto: Verbale n. 527 del 13/12/2022 – Parere sulla proposta di delibera del Commissario ad Acta avente ad oggetto: “Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 267/2000 – Acquisizione aree ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 – Laratta Rosario Pantaleone + 5”

In allegato si trasmette il verbale meglio in oggetto indicato.

Li. 13 Dicembre 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Giordano Aldo Vittorio Ettore

Raso Mariarosa

Mauro Giulio



**COMUNE DI CROTONE**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**  
**VERBALE N. 527 DEL 13/12/2022**

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di Dicembre, in videoconferenza, si sono riuniti i Signori Giordano Aldo Vittorio Ettore, Raso Mariarosa e Mauro Giulio, nominati, rispettivamente, Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Amministrazione Comunale di Crotone con atto deliberativo del Commissario Prefettizio, adottato con i poteri del Consiglio Comunale, n° 23 del 30 Aprile 2020 per il triennio 2020-2023 ed esecutivo il 15 Maggio 2020.

Al Collegio è stata trasmessa dal Dirigente del Settore 5°, sulla p.e.c. dei Componenti il Collegio, in data 13/10/2022 con prot. n. 76833 (acquisita in pari data al prot. n. 191/E/2022) la proposta di deliberazione n. 2 del Commissario ad Acta datata 22/09/2022 avente ad oggetto: **“Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 267/2000 – Acquisizione aree ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 – Laratta Rosario Pantaleone + 5”**, nonché la documentazione trasmessa con nota prot. n. 87358 del 18/11/2022 ed acquisita in data 19/11/2022 al prot. n. 216/E/2022.

Il Collegio esaminata la pratica, al termine rilascia il prescritto parere, che, di seguito, si riporta:

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

PREMESSO che in data 30/12/2021, con nota prot. n. 84068 (acquisita dal Collegio in data 31/12/2021 al prot. n. 211/E/2021) veniva trasmessa a questo Organo, per il prescritto parere, la proposta di deliberazione n. 03 del Commissario Ad Acta – Dott. Rocco Cataldi – avente ad oggetto **“Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 267/2000 – Acquisizione aree ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001”**;

CHÉ con nota del Collegio n. 06-U/Rev.2022 del 10/01/2022, indirizzata al Commissario ad Acta, al Dirigente del Settore 5°, al Dirigente del Servizio Finanziario e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale, si richiedeva la riformulazione della proposta in quanto non risultavano allegati i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, né gli stessi venivano riportati nella stessa proposta di delibera;

CHÉ con successiva nota del Collegio n. 10-U/Rev.2022 del 28/01/2022, e facendo seguito alla precedente comunicazione e non avendo ricevuta alcuna risposta, la pratica veniva restituita evidenziando che **“i pareri di regolarità tecnica costituiscono atti procedimentali obbligatori, posti al centro del sistema ordinamentale degli Enti Locali, anche per sopperire alla mancanza di**

competenza tecnica degli organi elettivi, soprattutto dopo gli innesti normativi (ex art. 147 bis del TUEL, ad opera del D. L. n. 174/2012) che affidano ai responsabili dei servizi un ruolo centrale nella tutela della regolarità e correttezza amministrativa. Pertanto i pareri di regolarità tecnica e contabile devono necessariamente essere presenti nella procedura di deliberazione, pena l'illegittimità del provvedimento amministrativo, costituendo i presupposti giuridici necessari richiesti e voluti dal legislatore: effetti giuridici riconosciuti per la loro funzione di garanzia in quanto la loro mancanza impedisce il raggiungimento dell'interesse pubblico”;

CHIE con nota prot. n. 76833 del 12/10/2022 è stata trasmessa la nuova proposta di deliberazione n. 02 del Commissario ad Acta datata 22/09/2022;

CHIE, a seguito dell'esame da parte di questo Collegio, con nota prot. n. 189-U/Rev/2022 del 21/10/2022 venivano richiesti chiarimenti e documentazione ed, in particolare: 1) Corrispondenza intercorsa fra il Dirigente del Settore 5° ed il Commissario Ad Acta, nonché fra il medesimo ed il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria; 2) copia dell'Ordinanza Collegiale del TAR n. 1461/2022 del 13/07/2022; 3) Le diverse sentenze del Tribunale di Crotone e della Corte d'Appello di Catanzaro; 4) esaustive motivazioni per le quali il Comune non si è costituito in giudizio innanzi al TAR sulle istanze del 14/02/2020 e del 12/06/2020 dei Sigg.ri Laratta;

CHIE con nota prot. n. 87358 del 19/11/2022 il Dirigente del Settore 5° ha trasmesso la documentazione richiesta nel mentre “Relativamente alle esaustive motivazioni richieste, in merito alla mancata costituzione in giudizio, lo scrivente non è nelle condizioni di poterle fornire. Ad ogni buon conto si evidenzia che la vicenda trae origine nel 1997 e si è protratta fino alla sopra citata sentenza n. 434/2008 che si sarebbe dovuta difendere, d'ufficio, per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oggetto della domanda proposta da Laratta Rosario Pantaleone + altri, pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro”;

Tutto ciò premesso,

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

**LETTA** la proposta di deliberazione n. 02 datata 22/09/2022 del Commissario ad Acta, da adottare con i poteri del Consiglio Comunale, sottoposta all'esame del Collegio, avente ad oggetto: **“Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 267/2000 – Acquisizione aree ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 – Laratta Rosario Pantaleone + 5”**;

VISTO che i Sig.ri Laratta Rosario Pantaleone, Laratta Dina Adriana, Laratta Egidio Giuseppe, Laratta Sarina, Raimondi Pasquale e Raimondi Matte proponevano ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria avverso il silenzio serbato dal Comune di Crotone sulla loro istanza, presentata il 14/02/2020 e sollecitata il 12/06/2020, tendente a porre fine ad una

occupazione sine titolo ottenendo un provvedimento di acquisizione coattiva ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 ovvero la restituzione con ripristino del terreno di loro proprietà destinato ad un'opera pubblica (delibere del Consiglio Comunale n. 352 del 24/10/1978 e n. 1001 del 26/06/1979 e decreto di occupazione d'urgenza n. 04 del 10/07/1979) al quale non ha fatto seguito né un provvedimento di esproprio né un accordo di cessione volontaria:

**VISTE:**

- La sentenza del Tribunale di Crotona n. 608/2001 e n. 980/2005 che ha accolto la domanda di azione risarcitoria;
- La sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 434/2008 che ha riformato la sentenza sopra evidenziata dichiarando prescritto il diritto al risarcimento;
- La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 1715/2020 del 28/10/2020, con al quale ha accolto il ricorso presentato e, per l'effetto ha accertato l'obbligo del Comune di provvedere, entro novanta giorni dalla data di notificazione della sentenza, sull'istanza della parte ricorrente, nominando Commissario ad Acta il Prefetto di Crotona o un funzionario suo delegato. **Si rileva che il Comune di Crotona non si è costituito in giudizio.**

**ACCERTATO** che il Commissario ad Acta – Dott. Rocco Cataldi –, nominato con provvedimento n. 5606 del 26/02/2021 dal Prefetto di Crotona, ha svolto la sua funzione, comunicando in data 14/12/2021, con prot. n. 80303, di avere determinato in€ 358.406,01 l'importo dovuto ai Sigg.ri Laratta per il perfezionamento della procedura;

**CHE** la relativa proposta di deliberazione veniva trasmessa al Collegio dei Revisori per il parere, ma risultava priva dei prescritti pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile, per cui veniva restituita per essere riformulata in data 10/01/2022 (prot. n. 06/U/Rev. 2022) e successivamente in data 28/01/2022 (prot. n. 10/U/Rev.2022) spiegandone le motivazioni ed evidenziando, per come riportato in premessa che “i pareri di regolarità tecnica costituiscono atti procedimentali obbligatori, posti al centro del sistema ordinamentale degli Enti Locali, anche per sopperire alla mancanza di competenza tecnica degli organi elettivi, soprattutto dopo gli innesti normativi (ex art. 147 bis del D.L. ed opus del D. L. n. 171/2012), che affidano di responsabili dei servizi un ruolo centrale nella tutela della regolarità e correttezza amministrativa. Pertanto i pareri di regolarità tecnica e contabile devono necessariamente essere presenti nella procedura di deliberazione, pena l'illegittimità del provvedimento amministrativo, costituendo i presupposti giuridici necessari richiesti e voluti dal legislatore, effetti giuridici riconosciuti per la loro funzione di garanzia in quanto la loro mancanza impedisce il raggiungimento dell'interesse pubblico”;



**CHE** a seguito di alcune osservazioni poste dal Dirigente del Settore 5° al Commissario ad Acta con nota n. 13876 del 24/02/2022, il medesimo con nota del 14/03/2022 ha interessato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria:

**CHE** il Tribunale Amministrativo Regionale, riscontrando la precitata richiesta, con ordinanza collegiale n. 1461/2022 del 13/07/2022 ha evidenziato che: "eventuali contestazioni circa la possibilità di assumere un provvedimento ex art. 42 bis, a fronte del giudicato contenuto nella stessa sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 434/2008 ed anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale avallato dall'Adunanza Plenaria n. 6/2021, avrebbero dovuto essere vincolate mediante la proposizione dell'impugnazione in appello della suddetta sentenza del TAR e che il Comune e, per esso il Commissario ad Acta può e deve adottare il provvedimento di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, se ne ritiene i presupposti indicati dalla legge";

**CHE** il T.A.R., con la medesima ordinanza collegiale ha confermato la competenza del Giudice Ordinario in ordine qualsivoglia questione in tema di quantificazione dell'indennità riconosciuta al privato in connessione con l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001:

**RILEVATO:**

- 1) **Che il Comune di Crotona non si è costituito in giudizio innanzi al T.A.R.. In merito, il Dirigente del Settore 5°, con nota prot. n. 87358 del 18/11/2022, sulla base di una esplicita richiesta del Collegio ha evidenziato: "Relativamente alle esaustive motivazioni richieste, in merito alla mancata costituzione in giudizio, lo scrivente non è nelle condizioni di poterle fornire. Ad ogni buon conto si evidenzia che la vicenda trae origine nel 1997 e si è protratta fino alla sopra citata sentenza n. 434/2008 che si sarebbe dovuta difendere, d'ufficio, per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oggetto della domanda proposta da Laratta Rosario Pantaleone + altri, pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro";**
- 2) **Che al decreto di occupazione d'urgenza (n. 04 del 10/07/1979) non ha fatto seguito né un provvedimento di esproprio né un accordo di cessione volontaria;**
- 3) **Che il Comune avrebbe dovuto definire per tempo la pratica, e comunque fornendo immediata risposta alle istanze prodotte dai Sigg.ri Laratta e senza attendere la sentenza del TAR, in cui peraltro risulta contumace, tant'è che il Dirigente del Settore 5°, esprime, sulla proposta di delibera in ordine alla regolarità tecnica, il seguente parere: "NON FAVOREVOLE pur confermando l'interesse pubblico all'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente delle aree, in virtù del suo attuale utilizzo e delle elevate spese necessarie per il ripristino della situazione ex ante";**

4) Che, comunque, tale situazione ha ingenerato ulteriori spese a carico dell'Amministrazione Comunale, rappresentate dal compenso da corrispondere al Commissario ad Acta ed al professionista incaricato della perizia di stima, peraltro non ancora quantificate ed a parere di questo Organo non giustificabili;

CONSIDERATO che in questa sede occorre riconoscere la legittimità del debito nel mentre per quanto attiene il quantum l'Amministrazione Comunale, giusta quanto indicato anche dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, può, ove ne ricorrano gli estremi, adire il Giudice Ordinario.

VISTO, pertanto, che con il presente atto occorre riconoscere il debito fuori bilancio per €. 358.406,01, per come quantificato dal Commissario ad Acta;

VISTI gli artt. 193 e 194 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO che tale debito rientra, comunque, nella fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere "non favorevole" espresso dal Dirigente del Settore 5°, del 11/10/2022 e sopra riportato, per quanto attiene la regolarità tecnica ed il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario del 11/10/2022 in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria per €. 358.406,01 al cap. 15415 del bilancio 2022/2024 - annualità 2022;

VISTO l'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, relativo alla seguente proposta di deliberazione del Commissario ad Acta n. 02 datata 22/09/2022, e, comunque, con i rilievi e le considerazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- **Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 267/2000 – Acquisizione aree ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 – Laratta Rosario Pantaleone + 5**

Si invita l'Amministrazione Comunale:

- Ad avvenuta approvazione della pratica, a trasmettere copia della deliberazione del Commissario ad Acta a questo Organo;
- Ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, trasmettendo la pratica alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per quanto di propria competenza.

Il presente verbale, firmato digitalmente, viene trasmesso, a mezzo p.e.c., al Commissario ad Acta, al Sindaco, al Segretario Generale, al Dirigente del Servizio Finanziario ed al Dirigente del Settore 5°.

Del che viene redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

## II. COLLEGIO DEI REVISORI

Giordano Aldo Vittorio Ettore

Raso Mariarosa

Mauro Giulio

